



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino



Decreto n 736 del 24/9/2019

Oggetto: **Conferimento dell'Incarico di Vice Segretario al Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Amministrativi Istituzionali Dott Franco Cagna.**

IL SINDACO

RICHIAMATI

- L'art. 97 D Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che:

prescrive, per i Comuni, la figura del Segretario Comunale, dipendente del Ministero degli Interni ed iscritto nell'apposito Albo;

reca la disciplina delle funzioni assolve dal Segretario nell'ambito della vita amministrativa dell'ente, tra collaborazione ed assistenza agli organi politici ed organizzazione e coordinamento dell'attività delle figure apicali dell'organizzazione burocratica;

contempla, al comma V, la possibilità che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi preveda *un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.*

- L'art. 26 bis dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 127 del 05/12/1991, integralmente sostituito con deliberazione di C.C. n. 91 del 20/12/1994, modificato con deliberazioni di C.C. n. 29 del 25/05/2000 e C.C. n. 56 del 20.07.2009, che così recita: *Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, da scegliersi dal Sindaco tra i funzionari con poteri di direzione, provvisti dei prescritti requisiti;*
- l'art. 33 del *Regolamento Comunale Ordinamento Generale Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2005 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 58 del 03/04/2008, 222 del 11/12/2008, 165 del 09/08/2010, 137 del 25/08/2011 e 5 del 16/1/2017:
(Il Vice Segretario)
 1. *Il Sindaco può incaricare, sentito il Segretario Generale, un vice - segretario provvisto dei requisiti per svolgere le relative funzioni, scelto fra i responsabili di settore.*
 2. *L'incarico può essere conferito anche a personale assunto con contratto a tempo determinato.*
 3. *Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento.*

CONSIDERATO CHE

- la figura del Segretario Comunale è, allo stato, imposta dall'ordinamento quale organo amministrativo necessario;
- in via generale, nel caso di assenza del Segretario Comunale titolare, è prevista una modalità di sostituzione attraverso gli istituti della *reggenza* e della *supplenza*, per i quali ci si avvale di Segretari in servizio presso altri enti locali o in posizione di disponibilità presso l'ufficio Territoriale di Governo;

DATO ATTO che

- con D Lgs 26 agosto 2016, n. 179, sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- in particolare, l'art. 40 del CAD prevede, al comma 1, che: *Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;*
- allo stato, questa amministrazione comunale ha sostanzialmente completato la transizione al modello funzionale di produzione e sottoscrizione degli atti (deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale; determinazioni dirigenziali; altri atti aventi valenza esterna) su supporto informatico;
- nel sistema operativo utilizzato da questo ente, è previsto che il Segretario Generale apponga il proprio *visto* sugli atti determinativi dirigenziali (impegni, accertamenti, atti senza effetto finanziario, assunti ai sensi degli artt. 107 e 109 D Lgs 267/2000) e di liquidazione di spese;
- è altresì previsto, ai sensi dell'art. 34 del sopra richiamato regolamento dell'Ordinamento Generale Uffici e Servizi, che il Segretario Generale dell'ente sostituisca i responsabili di unità organizzativa (Responsabili di settori o servizi autonomi) in caso di impedimento o assenza temporanea;
- in relazione a tali adempimenti e disposizioni organizzative, non è concretamente praticabile una sostituzione *a scavalco* da parte di un collega (in servizio presso la propria o le proprie sedi di titolarità) che disponga materialmente del tempo necessario per sostituire i responsabili di servizi assenti – anche per l'assunzione di atti propri degli uffici che impegnino l'ente verso terzi – e/o vistare, in *ambiente informatico locale*, tutti i provvedimenti che abbisognerebbero del visto, con la tempestività necessaria a mantenere la consueta speditezza del lavoro degli uffici;

DATO ATTO altresì che

- la disciplina regolamentare dell'ente, sopra richiamata, consente di affidare ad un funzionario incardinato presso l'ente, avente responsabilità di settore, l'incarico di Vice Segretario;
- il dipendente che viene nominato vicesegretario, con provvedimento del sindaco adottato nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, deve – per consolidata giurisprudenza ed orientamento ministeriale – comunque risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale (diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o equipollenti), come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO che

il Dottor Franco Cagna, funzionario dipendente a tempo indeterminato del Comune di Volpiano di categoria "D", posizione economica "D2", nominato titolare di Posizione Organizzativa dell'Area dei Servizi Amministrativi Istituzionali con Decreto Sindacale n. ~~435~~ del ~~27~~09.2019, possiede i requisiti di formazione (laurea in giurisprudenza) e di inquadramento organizzativo necessari al conferimento dell'incarico in parola ed ha un profilo di moralità e competenza professionale del tutto adeguato al ruolo;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI gli artt. 50, 97 e segg, 107 e 109 D Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DECRETA


Per le motivazioni di cui in premessa,

DI CONFERIRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del vigente *Regolamento comunale Ordinamento Generale Uffici e Servizi*, l'incarico di Vice Segretario del Comune di Volpiano al Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Amministrativi Istituzionali Dottor Franco CAGNA, funzionario dipendente a tempo indeterminato del Comune di Volpiano di categoria "D".

L'incarico ha effetto dalla data odierna fino a tutto il 31.12.2019.

Si confermano tutte le disposizioni già contenute nel Decreto Sindacale n. ~~435~~ del ~~27~~09.2019 di conferimento della Posizione Organizzativa al Dottor Cagna; con separato atto, verrà corrisposto un trattamento economico ad incrementare quello stabilito col citato decreto di conferimento della P.O., fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di spesa complessiva del trattamento economico accessorio del personale dell'ente.

Visto : il Segretario Generale
Dott. Paolo DEVECCHI



IL SINDACO
Dott. Emanuele DE ZUANNE

